



CH-3003 Berna, UFSP

Destinatari:
Autorità cantonali competenti per l'esecuzione
della legge sulle epidemie

N. del fascicolo:
Ns. riferimento: OTS
Liebefeld, 15 ottobre 2021

Istruzioni dell'UFSP per i Cantoni (stato: 15 ottobre 2021)

Accesso ai certificati COVID emessi in Svizzera per le persone vaccinate o guarite all'estero

I. Scopo delle istruzioni

Le presenti istruzioni sono finalizzate all'attuazione dei provvedimenti anti-COVID-19 nell'ambito dell'emissione di certificati COVID in Svizzera. Lo scopo è promuovere l'esecuzione uniforme e l'accesso ai certificati COVID, nonché rilevare irregolarità in fase di emissione.

II. Situazione iniziale

Con l'estensione dell'obbligo del certificato, quest'ultimo ha acquistato maggiore importanza per la partecipazione alla vita sociale. Per le persone vaccinate o guarite all'estero è opportuno agevolare l'accesso a un certificato COVID emesso in Svizzera. A tale scopo viene messa a disposizione una piattaforma («Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID») per presentare le richieste alla Confederazione. L'elaborazione delle richieste e l'emissione dei certificati restano comunque di competenza dei Cantoni, ovvero degli emittenti da questi ultimi designati secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19.

Secondo l'articolo 7 capoverso 2 di tale ordinanza, i Cantoni sono obbligati a prevedere almeno un emittente per l'elaborazione delle richieste di emissione posticipata di un certificato COVID. Ciò vale segnatamente anche per le richieste presentate da persone che non dispongono di un permesso di domicilio o di dimora (turisti).

III. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione

Conformemente all'articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020², il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti da detta legge. Pertanto, la Confederazione è autorizzata a coordinare i provvedimenti esecutivi dei Cantoni e, qualora necessario, a prescrivere provvedimenti finalizzati a un'esecuzione uniforme. Di conseguenza, in qualità di autorità competente a

¹ RS 818.102.2

² RS 818.102

livello federale, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può emanare a tale scopo le istruzioni corrispondenti.

IV. Istruzioni

Al fine di garantire l'esecuzione uniforme, l'UFSP emana le seguenti istruzioni:

1. Le istruzioni del 20 settembre 2021 sono abrogate.
2. Ogni Cantone tiene un elenco delle persone da esso autorizzate a emettere certificati COVID per vaccinazioni ricevute o guarigioni avvenute all'estero (emittenti con diritti più estesi conformemente all'art. 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19).
3. Ogni Cantone deve prevedere almeno un servizio presso il quale possano presentarsi le persone vaccinate con un vaccino che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2^{ter} lettera b dell'ordinanza sui certificati COVID-19.
4. Ogni Cantone che utilizza la piattaforma mette a disposizione sul sito web del Cantone o su un sito web creato ad hoc le informazioni, compreso un link (<https://www.covidcertificate-form.admin.ch/home>), relative all'*organo nazionale per la richiesta di certificati COVID* conformemente all'articolo 26a dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 18 ottobre 2021.

Vogliate prendere conoscenza di quanto sopra e metterlo in atto.

Distinti saluti

La Direttrice



Anne Lévy